



Guardia di Finanza

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI

00162 Roma - Viale XXI Aprile, 51 - C.F. 80094070580

Tel.: 0644222331 - PEC: (rm0010573p@pec.gdf.it)



CAPITOLATO TECNICO

**«SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE FABBRICATI
PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL FONDO DI
ASSISTENZA PER I FINANZIERI, PER UN TRIENNIO».**

(ORE 24,00 DEL 31 DICEMBRE 2024 – ORE 24,00 DEL 31 DICEMBRE 2027)

Numero di gara/RDO: 4808702

INDICE

DEFINIZIONI	4
CONDIZIONI NORMATIVE	7
ART. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	7
ART. 1.2 - ALTRE ASSICURAZIONI	7
ART. 1.3 - DECORRENZA DELLA GARANZIA E DURATA DEL CONTRATTO	7
ART. 1.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO	7
ART. 1.5 - VARIAZIONI DEL RISCHIO	8
ART. 1.6 - DENUNCIA DEL SINISTRO - OBBLIGHI RELATIVI	8
ART. 1.7 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	8
ART. 1.8 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	8
ART. 1.9 - MANDATO DEI PERITI	9
ART. 1.10 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO	9
ART. 1.11 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE	10
ART. 1.12 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO	10
ART. 1.13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	10
ART. 1.14 - RINUNCIA ALLA SURROGA	10
ART. 1.15 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO	10
ART. 1.16 - ONERI FISCALI	11
ART. 1.17 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 1.18 - FORO COMPETENTE	11
ART. 1.19 - MODIFICHE DEL CONTRATTO	11
ART. 1.20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	11
ART. 1.21 - COASSICURAZIONE E DELEGA	11
ART. 1.22 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO	11
ART. 1.23 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	12
ART. 1.24 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE	12
ART. 1.25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
PREMESSA	13
CONDIZIONI DI GARANZIA	14
ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	14
ART. 2.2 - ESCLUSIONI	14
ART. 2.3 - BENI ESCLUSI	15
ART. 2.4 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA	15
ART. 2.5 - LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE	16
ESTENSIONI DI GARANZIA	19
ART. 3.1 - TERREMOTO E TUMULTI POPOLARI	19
ART. 3.2 - MODIFICA AGLI ENTI ASSICURATI	19
ART. 3.3 - AUMENTI DI SOMMA ASSICURATA	19
ART. 3.4 - ALIENAZIONE O DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI	19
ART. 3.5 - REINTEGRO AUTOMATICO	19
ART. 3.6 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA	19
ART. 3.7 - INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI	19
ART. 3.8 - COMPENSAZIONE FRA PARTITE	19
ART. 3.9 - PAGAMENTO DI INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSURA DI ISTRUTTORIA	20
ART. 3.10 - DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO	20
ART. 3.11 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA	20
ART. 3.12 - ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI	20
ART. 3.13 - ACCETTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO	21
ART. 3.14 - COLPA GRAVE	21
ART. 3.15 - OPERAZIONI PERITALI	21
ART. 3.16 - ONORARI PERITI E CONSULENTI	21
ART. 3.17 - ONERI DI RICOSTRUZIONE A ENTI E/O AUTORITÀ PUBBLICHE	21
ART. 3.18 - ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO (VALORE NUOVO)	21

ART. 3.19	- SPESE RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO BENI MOBILI	22
ART. 3.20	- RICORSO DEI TERZI	22
ART. 3.21	- PARIFICAZIONE A DANNI MATERIALI DIRETTI.....	23
ART. 3.22	- SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	23
ART. 3.23	- RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI.....	23
ART. 3.24	- PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	23
ART. 3.25	- RICOSTRUZIONE ARCHIVI	24
ART. 3.26	- PROGRAMMI IN LICENZA D'USO	24
ART. 3.27	- MAGGIORI SPESE.....	24

DEFINIZIONI.

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE:	il contratto di Assicurazione
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula la polizza
ASSICURATO:	persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
SOCIETÀ/COMPAGNIA:	l'Impresa assicuratrice
ENTE:	Caserma / Condominio
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro
FRANCHIGIA:	l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
SCOPERTO:	la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato
MASSIMALE:	Importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate.
LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO:	la somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro.
COSE ASSICURATE:	I beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
DANNI DIRETTI:	i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
DANNI CONSEGUENZIALI:	Sono danni non direttamente provocati dall'evento (ad esempio: incendio, fulmine), ma imputabili a cause diverse tutte però conseguenti all'evento stesso
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
FABBRICATO:	le costruzioni edili variamente elevate, complete o in corso di costruzione o riparazione, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, nonché le sue pertinenze quali centrale termica, <i>box</i> , recinzioni e simili; attrezzature sportive fisse, parco giochi, piscine, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e pertinenti; sono inoltre comprese tutte le parti murarie e di finitura, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, tutte le pertinenze, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti alle parti comuni; sono altresì compresi gli impianti idrici, igienici e simili (con le relative condutture di adduzione e scarico), impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, di condizionamento d'aria, antenna televisiva centralizzata, ascensori, montacarichi, scale mobili come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, <i>parquets</i> e <i>moquettes</i> , affreschi e statue non aventi valore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.
CLASSIFICAZIONE DEL FABBRICATO:	il fabbricato può essere classificato a seconda delle caratteristiche costruttive come segue: - Classe 1: fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno. (N.B. – È considerato piano a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante al tetto).

	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 2: fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai o armatura del tetto comunque costruiti; - Classe 3: fabbricato con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti; - Classe 4: fabbricato comunque costruito.
MACCHINARIO, ATTREZZATURA ED ARREDAMENTO:	<p>tutti i beni mobiliari non rientranti nelle definizioni "Fabbricati", "Valori". A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole, macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse; - apparecchiature elettroniche, intendendo per tali i sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal <i>computers</i> comprensivi di video e stampati, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici in uso all'Assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, ivi compresi le reti di telecomunicazione interne nelle loro componenti <i>hardware</i>. Si intende ricompreso anche il <i>software</i>, programmi in licenza d'uso, con esclusione dei programmi di utente; - mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà e/o in comodato d'uso all'Assicurato e di cui lo stesso debba rispondere, incluse biciclette elettriche e relative rastrelliere elettriche; - attrezzi, mobilio ed arredi, quadri, oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; - impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze aziendali ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro relativo alla gestione del Fondo di previdenza, il tutto ovunque, sia all'aperto sia al coperto, anche su mezzi di trasporto e quant'altro.
MERCI:	<p>Per "merce" si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, scarti e ritagli di lavorazione, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, il tutto ovunque nell'ambito dell'Ente all'aperto o al coperto, anche su automezzi e su mezzi di trasporto, ivi compresi quelli in sosta sui raccordi ferroviari. Sono pure comprese scorte in genere e quant'altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Ente, nonché metalli preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione.</p>
FENOMENO ELETTRICO:	<p>i danni materiali diretti e consequenziali causati alle macchine, impianti, apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere, compresi i circuiti, nonché alle merci (anche in corso di lavorazione, prove, collaudo) per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici o elettronici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.</p>
INCENDIO:	<p>combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato</p>

	focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno.
ESPLOSIONE:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
SCOPPIO:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del «colpo d'ariete» non sono considerati scoppio.
VALORE A NUOVO:	valutazione convenuta tra le parti in base alla quale si procede, in sede di liquidazione dell'indennizzo, al calcolo della somma da corrispondere. Tale valutazione presuppone che il valore assicurato corrisponda alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di fabbricati di uguale tipologia e caratteristiche, escluso il valore dell'area.
CONTENUTO:	alla voce contenuto si comprende quanto indicato alle definizioni di macchinario – attrezzature – arredamento e merci. Si intendono compresi gli erogatori di acqua sanificata posizionati all'interno dei locali; si intendono inoltre compresi con tale definizione i veicoli di terzi, inclusi i motocicli e ciclomotori, sottoposti a rimozione forzata ed in temporanea custodia all'interno di aree recintate;
VALORI:	per "valori" si intendono, a titolo esemplificativo e non limitativo: denaro (ad esempio: valuta italiana ed estera in banconote, monete, biglietti di banca) libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori postali, polizze di assicurazione e qualunque titolo o contratto di obbligazioni di denaro negoziabile o non di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad esso si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia responsabile.
COSE SPECIALI:	per cose speciali si intendono: - archivi, documenti, disegni, registri, <i>microfilm</i> , <i>fotocolor</i> , documentazione fotografica varia; - schede, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici; - garbi, messe in carta, cartoni per telai, <i>clichès</i> , pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipate, rami per incisioni e simili; - pietre e metalli preziosi in genere.
SPESE STRAORDINARIE:	sono le maggiori spese (dette anche spese straordinarie) che l'Assicurato deve sostenere per il proseguimento dell'attività, nel caso in cui questa dovesse essere interrotta, anche parzialmente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
COMUNICAZIONI:	per comunicazione alla Società si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge effettuate per lettera raccomandata, <i>telex</i> , <i>fax</i> , posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.

CONDIZIONI NORMATIVE

ART. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

1. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
2. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, non comporteranno la perdita del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non siano frutto di dolo.
3. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
4. La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito gli enti oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocata dalla Compagnia come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

ART. 1.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

1. Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente da amministratori di condomini o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati e risarciti dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (Art.1910 C.C.).
2. Si esonera l'Assicurato dal comunicare preventivamente alla Società le eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi enti oggetto del presente contratto; l'Assicurato deve altresì comunicarlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

ART. 1.3 - DECORRENZA DELLA GARANZIA E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto avrà la durata di 36 mesi con decorrenza dalle **ore 24:00 del 31 dicembre 2024 e scadenza alle ore 24:00 del 31 dicembre 2027**.
2. Il contratto è soggetto a frazionamento annuale, con **scadenza al 31 dicembre di ogni anno**.
3. Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti; allo scadere del presente contratto il contraente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia prima della scadenza contrattuale, la facoltà di prorogare il contratto fino a ulteriori 180 giorni, agli stessi patti e condizioni.

ART. 1.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO

1. Il Contraente è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio, comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. La prima rata di premio verrà versata, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del C.C., entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, pertanto:
 - a) nel caso in cui il Contraente provveda al pagamento dei premi entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 dalla data di effetto del contratto indicata all'articolo "Decorrenza della garanzia e durata del contratto" che precede;
 - b) nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento del premio entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
2. Per le rate successive alla prima, compreso l'eventuale periodo di proroga, di cui al precedente Articolo 1.3, viene fissato un periodo di mora di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza. In assenza di pagamento allo spirare di tale termine la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura.

ART. 1.5 - VARIAZIONI DEL RISCHIO

1. Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C.. Tuttavia, l'omissione, l'incompleta o inesatta dichiarazione da parte dell'Assicurato, relativa ad una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudica il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete od inesatte dichiarazioni, non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).
2. L'Assicurato è inoltre esonerato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità ed in vicinanza ai fabbricati assicurati e contenenti le cose assicurate, esistono cose e/o condizioni capaci di aggravare il rischio.
3. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 1.6 - DENUNCIA DEL SINISTRO - OBBLIGHI RELATIVI

1. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
 - a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
 - b) **entro quindici giorni** da quando ne ha avuto conoscenza il settore competente, darne avviso scritto alla Società;
2. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.. Inoltre:
 - a) deve fare nei **quindici giorni** successivi e solo per i sinistri da incendio o di origine presumibilmente dolosa, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
 - b) dopo aver denunciato il sinistro all'Assicuratore, l'Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività;
 - c) trascorsi **15 giorni dalla denuncia**, se il perito dell'Assicuratore non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
 - d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo **cessa con il 30° giorno dalla denuncia del sinistro**;
 - e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento strettamente inerente al sinistro che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, per stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro.

ART. 1.7 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 1.8 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

1. L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

OPPURE, A RICHIESTA DI UNA DELLE PARTI

b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

2. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto sugli elementi di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
3. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
4. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
5. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 1.9 - MANDATO DEI PERITI

1. I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti degli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze conosciute che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.6 delle Condizioni di Garanzia;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 1.10 delle Condizioni di Garanzia;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

2. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.8 ("Procedura per la valutazione del danno") i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

3. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impegnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

4. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

5. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 1.10 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

1. Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) **FABBRICATI** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- b) **CONTENUTO** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali), al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- c) **MERCI** - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione

corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

2. L'ammontare del danno si determina:

- a) **PER I FABBRICATI** - applicando il deprezzamento di cui al punto 1.a) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerando il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
- b) **PER MACCHINARIO, ATTREZZATURA, ARREDAMENTO E MERCI (PUNTI 1.b) E 1.c))** - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

3. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

ART. 1.11 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

1. Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
2. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'art. 1.10 e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20%.

ART. 1.12 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 1.13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al **pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni**, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società sull'ammontare dell'indennizzo dovuto dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa. In caso di apertura di un procedimento penale, se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari si evidenzino uno dei casi previsti al **punto 4.b) dell'art. 2.2 "Esclusioni"**, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi nell'articolo previsti.

ART. 1.14 - RINUNCIA ALLA SURROGA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

ART. 1.15 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

1. **Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno** dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente, hanno facoltà di recedere dal contratto con **preavviso di 90 (novanta) giorni** darsi con lettera raccomandata.
2. In ambo i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

ART. 1.16 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.17 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
2. Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere indennizzato per i rischi per i quali è stipulato il contratto assicurativo.

ART. 1.18 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, il Foro di Roma.

ART. 1.19 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

ART. 1.21 - COASSICURAZIONE E DELEGA

1. Nel caso in cui la Compagnia aggiudicataria non assumesse in proprio l'intero rischio, la stessa assumerà il ruolo di Delegataria.
2. Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:
 - a) ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale;
 - b) tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Delegataria;
 - c) ogni comunicazione s'intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
3. A deroga di quanto sopra previsto, la disdetta o il recesso di una delle Compagnie partecipanti al rischio saranno valide soltanto se comunicate all'Assicurato.

ART. 1.22 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

1. Alla fine di ogni periodo assicurativo annuo l'Impresa si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 - a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
 - b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
 - d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla stessa **entro e non oltre 30 giorni** di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
4. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

5. La Società si impegna a trasmettere l'**aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni** di calendario dalla ricezione della richiesta inviata dalla Contraente.

ART. 1.23 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

1. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
2. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 1.24 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 1.25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).
2. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.
3. L'Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. La Società si impegna a dare immediata comunicazione al Fondo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

PREMESSA

1. L'Assicurazione assicura beni mobili ed immobili in quanto:
 - a) di proprietà o comproprietà della Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi;
 - b) di proprietà di terzi sia in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso custodia e deposito alla Contraente per le sue attività.
2. I beni mobili ed immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività che il Fondo di previdenza gestisce in applicazione delle leggi e delle delibere dei propri organi e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, nonché quelle destinate ad altri usi e non pertinenti all'attività svolta, nulla escluso né eccettuato.
3. I fabbricati o porzioni di fabbricati possono essere variamente elevati, sia comunicanti che divisi; si tratta di costruzioni con caratteristiche di "prima classe", ma con possibilità di esistenza di fabbricati di "seconda classe". Per i fabbricati meno recenti, questi sono ascrivibili a qualsiasi altra classe e possono essere anche circondati da giardini con alberi ad alto fusto.
4. Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

SI ASSICURANO

FABBRICATI (vgs. Allegato 1 documenti di gara)				
UBICAZIONE DEL BENE ASSICURATO		ANNO DI COSTRUZIONE	VALORE ¹	CANONE DI LOCAZIONE ANNUO
CITTA'	INDIRIZZO			
1. ROMA	VIA SICILIA, 178	1920 circa	€ 14.198.530,50	€ 866.161,64
2. ROMA	PIAZZA GALENO, 3	1925 circa	€ 3.984.195,60	€ 151.937,50
3. ROMA	VIA NOMENTANA, 317	1920 circa	€ 3.174.633,00	€ 255.000,00
4. ROMA	VIA LANCIANI, 11	1950 circa	€ 9.046.768,50	€ 637.500,00
5. GENOVA	VIA NIZZA, 28	1930 circa	€ 3.049.893,00	€ 92.650,00
		TOTALE	€ 33.454.020,60	€ 2.003.249,14

1. FABBRICATI	€ 33.454.020,60
2. CONTENUTO	NON PRESENTE
3. RICORSO DEI TERZI	€ 10.000.000,00
4. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO (OLTRE QUANTO PREVISTO DALL'ART.2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE)	€ 1.500.000,00
5. SPESE STRAORDINARIE	€ 1.000.000,00
7. DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO	NON PRESENTE
8. FURTO E RAPINA	€ 100.000,00
9. VALORI	€ 50.000,00

Si precisa che, qualora durante il periodo di validità della polizza:

- a. uno degli immobili assicurati dovesse essere ceduto, la società assicuratrice provvederà allo storno e restituzione del rateo di premio netto pagato e non goduto ed alla determinazione del nuovo premio annuo riferito agli immobili effettivamente assicurati;
- b. il Fondo di previdenza dovesse acquisire ulteriori immobili, la società assicuratrice provvederà ad adeguare il premio annuo, aumentandolo sulla base dei parametri ed elementi offerti per l'aggiudicazione della polizza.

¹ "Valore di ricostruzione a nuovo" dei fabbricati rilevato dalla relazione tecnica del 23 maggio 2024.

CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti, nel periodo di validità della polizza, da tutti i beni mobili e immobili, anche di proprietà di terzi, di cui alla *Premessa* e come riportato nelle *Definizioni*, causati da qualsiasi evento, salvo quelli espressamente esclusi.
2. Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.

ART. 2.2 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:
 - a) errori di progettazione, di calcolo, processi di lavorazione, normale uso o funzionamento, vizi intrinseci od occulti, difetti di materiale;
 - b) impiego di prodotti difettosi che influiscano direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo delle merci in produzione, vizio del prodotto;
 - c) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere; perdita di peso, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione;
 - d) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati, o di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione dei macchinari e degli impianti sempreché detti eventi non siano causa, a loro volta, di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa.
2. Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate, causati da o dovuti a:
 - a) assestamento, contrazioni o espansioni dei fabbricati e delle relative fondamenta;
 - b) logorio, usura, deterioramento, corrosione, arrugginimento, deperimento, effetti gradualmente degli eventi atmosferici, sempreché detti eventi non siano causa, a loro volta, di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa.
3. Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:
 - a) guerre civili, atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
 - b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - c) mareggiate, penetrazioni di acque marine, maremoto;
 - d) bradisismo e eruzioni vulcaniche;
 - e) a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.
4. Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:
 - a) dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei loro Amministratori;
 - b) smarrimento o ammanco, saccheggio, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti;
 - c) ordinanze di autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
 - d) inquinamento e/o contaminazione ambientale;
 - e) danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione o di godimento di reddito commerciale od industriale, perdite di mercato.

ART. 2.3 - BENI ESCLUSI

1. elaboratori elettronici, supporti dati e simili, se e in quanto assicurati con polizza separata. In tal caso la garanzia verrà prestata su tali enti solo con copertura in differenza di condizioni e capitali;
2. macchinari in *leasing*, se ed in quanto assicurati con polizza separata. In tal caso la garanzia verrà prestata su tali enti solo con copertura in differenza di condizioni e capitali;
3. valore dell'area;
4. veicoli iscritti al PRA, quando si trovano in circolazione e in sosta al di fuori dell'ambito della proprietà assicurata;
5. veicoli di terzi, inclusi i ciclomotori, fatta eccezione per quelli sottoposti a rimozione forzata ed in temporanea custodia all'interno di aree recintate;
6. aeromobili, natanti;
7. merci:
 - a) all'aperto non per loro naturale destinazione, quando danneggiate da eventi atmosferici;
 - b) se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi;
8. strade, marciapiedi, impianti di illuminazione e pavimentazioni esterne (tranne quelli specificamente a servizio dei fabbricati assicurati), se non espressamente indicati in polizza;
9. tubazioni e cavi interrati, a meno che non siano contenuti e protetti da manufatti come canaletti o trincee;
10. piante, boschi, coltivazioni e animali in genere, con la sola eccezione di quanto eventualmente assicurato alle partite di polizza;
11. gioielli, pietre e metalli preziosi (se non detenuti per l'attività indicata in polizza);
12. enti all'aperto non per naturale destinazione, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
13. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l'Assicurato;
14. baracche esclusivamente di legno o plastica e quanto in esse contenuto;
15. beni in rame e beni all'aperto, limitatamente alla garanzia "furto".

ART. 2.4 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA

1. Relativamente ai danni materiali diretti e consequenziali causati da terremoto (intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene), si precisa che per *singolo sinistro* si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto dello stesso e del suo proseguimento **limitatamente alle 72 ore successive all'evento** che ha dato luogo al sinistro indennizzabile;
2. Relativamente ai danni materiali diretti e consequenziali causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, si intendono escluse le merci, la cui **base è posta ad altezza inferiore a 10 cm** dal pavimento;
3. Relativamente ai guasti ai *macchinari* e all'*attrezzatura*, la Società non è obbligata ad indennizzare i danni:
 - a) causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario e delle attrezzature erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza
 - b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;
 - c) dovuti all'inosservanza grave delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; dovuti a funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento (compresa la mancata o insufficiente climatizzazione se obbligatoria per il buon funzionamento);
 - d) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per un determinato intervento su pazienti, a tubi e valvole elettroniche, lampade o altre fonti di luce, conduttori esterni alle cose assicurate, accumulatori elettrici o quant'altro di simile, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;

- e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione dell'Assicurato;
- f) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate e che non siano connessi con danni indennizzabili.
4. Relativamente ai danni occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.
5. Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa **si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi**, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
6. Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, si intendono esclusi dalla garanzia:
- a) le insegne;
- b) le merci poste all'aperto e i macchinari non fissi per destinazione se posti all'aperto;
- c) i danni causati da pioggia, grandine, relativamente ai beni assicurati posti sottotetto di fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine o neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalle violenze degli eventi atmosferici.
- Si intendono comunque coperti i danni da infiltrazione di acqua piovana attraverso coperture, pareti, pavimenti.
7. Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:
- a) i danni materiali e diretti a macchinari e impianti;
- b) i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno **fino alle 48 ore precedenti** il sinistro.
8. Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso la Società non indennizzerà i danni causati:
- a) da valanghe e slavine;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto.

ART. 2.5 - LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

A. Oggetto di offerta tecnica:

Con riferimento a tutte le garanzie prestate dalla presente polizza viene fissato un limite di indennizzo di €
per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo.

B. Oggetto di offerta tecnica:

GARANZIA PRESTATATA	LIMITI DI INDENNIZZO (per sinistro e per anno assicurativo)	FRANCHIGIA / SCOPERTO Per sinistro
Qualsiasi evento	(rientra nel limite Sez. A che precede)	€ 1.500,00 (euro millecinquecento)
Terremoto	Limite annuo di € 10.000.000,00 per	€ 25.000,00 (euro)

	uno o più sinistri	venticinquemila)
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Limite annuo di € 10.000.000,00 per uno o più sinistri	€ 25.000,00 (euro venticinquemila)
Guasti ai macchinari e alle attrezzature	Limite annuo di € 250.000,00 per uno o più sinistri	€ 2.500,00 (euro duemilacinquecento)
Uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria	Limite annuo di € 10.000.000,00 per uno o più sinistri	€ 2.500,00 (euro duemilacinquecento) per ciascun fabbricato e relativo contenuto
Frane, smottamenti e cedimento del terreno	Limite di € 200.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione.	€ 5.000,00 (euro cinquemila)
Crollo e cedimento strutturale	Limite di € 200.000,00 per uno o più sinistri che avvengono nel corso del periodo di assicurazione.	€ 5.000,00 (euro cinquemila)

C. Già fissati:

GARANZIA PRESTATATA	LIMITI DI INDENNIZZO (per sinistro e per anno assicurativo)	FRANCHIGIA / SCOPERTO Per sinistro
Furto, rapina, ecc.	Limite annuo di € 100.000,00 per uno o più sinistri	
Valori	Limite annuo di € 50.000,00 per uno o più sinistri	
Persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi e sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi	Limite annuo di € 10.000.000,00 per uno o più sinistri	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 (euro cinquemila)
Terrorismo e sabotaggio organizzato	Limite annuo di € 10.000.000,00 per uno o più sinistri	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 (euro cinquemila)
Correnti, scariche o altri fenomeni elettrici	€ 250.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo assicurativo	
Sovraccarico neve	Limite annuo di € 5.000.000,00 per uno o più sinistri. Qualora il fabbricato non sia conforme alle norme vigenti relative ai sovraccarichi neve ed al loro contenuto (D.M. del Ministero dei lavori pubblici 12 febbraio 1982, successive modifiche ed eventuali disposizioni locali) l'indennizzo sarà corrisposto nella misura del 50% di quello spettante a termini del presente comma.	
Merci poste in locali interrati o seminterrati	Limite di € 100.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione	Scoperto 10% minimo € 2.500,00 (euro cinquemila)
Traboccamento e rigurgito fognie	Limite di € 200.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione.	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 (euro cinquemila)
Cose speciali	€ 10.000,00 indipendentemente dall'effettivo valore del bene stesso, con il limite complessivo per sinistro di € 100.000,00 .	
Ricostruzione archivi	Limite annuo di € 150.000,00 per uno o più sinistri.	

ESTENSIONI DI GARANZIA

***(SEMPRE OPERANTI, AD ESTENSIONE, DEROGA O PARZIALE DEROGA DI QUANTO
PREVISTO NELLE CONDIZIONI NORMATIVE E DI GARANZIA DELLA PRESENTE POLIZZA)***

ESTENSIONI DI GARANZIA

(SEMPRE OPERANTI, AD ESTENSIONE, DEROGA O PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO NELLE CONDIZIONI NORMATIVE E DI GARANZIA DELLA PRESENTE POLIZZA)

ART. 3.1 - TERREMOTO E TUMULTI POPOLARI

A parziale deroga di quanto indicato all'Art.1912 C.C., devono intendersi compresi in garanzia i sinistri cagionati da movimenti tellurici e da tumulti popolari.

ART. 3.2 - MODIFICA AGLI ENTI ASSICURATI

Si dà atto che nell'ambito dei fabbricati nei quali l'Ente svolge la sua attività possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti per esigenze dell'assicurato in relazione alla sua attività. Tali modifiche si intenderanno comprese nelle rispettive partite di polizza, con il relativo contenuto.

ART. 3.3 - AUMENTI DI SOMMA ASSICURATA

Sugli aumenti di valori dovuti a nuove inclusioni o ad elevazione delle somme assicurate, segnalati alla Società assicuratrice in corso di contratto, verranno applicati i medesimi tassi di premio specificatamente indicati in polizza, a *pro-rata* giornaliero, dal giorno di effetto dell'aumento alla scadenza annuale successiva.

ART. 3.4 - ALIENAZIONE O DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI

In caso di alienazione o diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà all'Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 3.5 - REINTEGRO AUTOMATICO

Limitatamente a quanto indicato all'Art. 2.4, punto 4., la Società si impegna, dopo ciascun sinistro, a garantire automaticamente le cose assicurate fino alla concorrenza dei capitali previsti dal succitato articolo.

L'Assicurato si impegna a pagare alla Società il *pro-rata* di premio relativo, sulla base dei tassi stabiliti nella presente polizza.

ART. 3.6 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

ART. 3.7 - INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

Si conviene che possono esistere infiammabili o merci speciali nelle quantità necessarie all'attività svolta.

ART. 3.8 - COMPENSAZIONE FRA PARTITE

1. Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.
2. Resta convenuto che:
 - a) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no

da sinistro;

- b) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.

ART. 3.9 - PAGAMENTO DI INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSURA DI ISTRUTTORIA

A parziale deroga delle Condizioni di Garanzia, il Contraente/Assicurato ha diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché si impegni a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

ART. 3.10 - DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO

1. La copertura assicurativa è efficace anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico – artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o rimpiazzo e/o ripristino di carattere funzionale previste al relativo articolo della presente polizza.
2. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e opere d'arte in genere e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costo dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la società, nonché nella perdita economica subita dall'assicurato per la distruzione totale o parziale del bene e/o manufatto storico e/o artistico.
3. La garanzia sarà prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codice civile, con il limite di indennizzo se previsto dalla polizza sotto la voce "Differenziale storico artistico" (**non indicato**).
4. In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà conferito formale incarico peritale comune.

ART. 3.11 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

1. Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'art. 1.13 "Pagamento dell'indennizzo" delle Condizioni di Garanzia sarà applicato, dietro richiesta dell'Ente assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo "Pagamento dell'indennizzo", per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
2. A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia
3. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
4. Tale articolo non troverà applicazione nel caso in cui il Contraente/Assicurato dovesse richiedere l'operatività del successivo Art. 3.12 ("ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI") della presente polizza

ART. 3.12 - ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI

1. Si conviene tra le parti che in caso di sinistro con danno prevedibile di ammontare superiore a Euro 100.000,00 (centomila), l'Assicurato avrà diritto di ottenere, a sua richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo corrispondente al presumibile indennizzo che risulterebbe dovuto in base agli elementi acquisiti sino all'atto della richiesta, con o senza prestima del danno e per il quale non vi siano contestazioni, partita per partita, circa l'efficacia della garanzia, con il limite massimo corrispondente al valore che gli enti danneggiati avevano al momento del sinistro e con esclusione pertanto dell'importo corrispondente alla maggiore indennità per valore a nuovo.
2. Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite, purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00 (centomila).

3. La corresponsione di detto acconto di indennizzo potrà avvenire dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e decorsi 30 giorni dalla data in cui la richiesta d'acconto è stata avanzata alla Società.
4. L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

ART. 3.13 - ACCETTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La Società dichiara di avere preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta. Resta però l'obbligo all'Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento che comporti un aggravamento di rischio, secondo quanto disposto all'Art.1.5 ("Variazioni del Rischio") della presente polizza.

ART. 3.14 - COLPA GRAVE

A parziale deroga a quanto disposto dall'art. 1900 del Codice Civile devono intendersi compresi in garanzia i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario.

ART. 3.15 - OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro le frazioni dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

ART. 3.16 - ONORARI PERITI E CONSULENTI

1. La Società terrà indenne l'Assicurato dalle spese e/o degli onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite.
2. In deroga all'ultimo comma dell'art. 1.8 delle Condizioni Normative la Società terrà altresì indenne l'Assicurato dalle spese di perizia eventualmente sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.
3. La presente estensione è prestata fino alla concorrenza di un **massimo indennizzo pari a Euro 100.000,00 (centomila) per evento**.

ART. 3.17 - ONERI DI RICOSTRUZIONE A ENTI E/O AUTORITÀ PUBBLICHE

A parziale deroga dell'Art.2.2 ESCLUSIONI, si dà atto che nella somma per la voce "fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. **La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del valore del fabbricato.**

ART. 3.18 - ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO (VALORE NUOVO)

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto (compreso le attrezzature, arredamenti, macchinari ed impianti), il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali,

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;

- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. agli effetti dell'articolo relativo all'assicurazione parziale di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, il **supplemento di indennità** per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
- a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito **entro trenta giorni** da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia; resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione. Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato dovrà rispettare le "norme tecniche per le ricostruzioni in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione e se la Contraente ha assicurato il valore corrispondente alla ricostruzione nel rispetto delle suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi;
5. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" non riguarda enti in stato di inattività definitiva;
6. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
7. A parziale deroga di quanto indicato al punto 4. della presente estensione, è in facoltà dell'Assicurato di ricostruire i fabbricati anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti e/o su altra area del territorio nazionale sempreché da ciò non derivi aggravio per l'Assicuratore.
8. Inoltre, si conviene che la stima delle voci che seguono sarà:
- a) per i "Valori" il loro valore al momento del sinistro;
- b) per le "Cose speciali" il loro valore al momento del sinistro, tranne per:
- documenti d'archivio, contabili e simili, tanto cartacei che informatici: si stima il rimpiazzo del materiale più il costo di ricostruzione dei dati;
 - documentazione fotografica varia: si stima il rimpiazzo con materiale in bianco;
- ad entrambi i punti a) e b) verrà sottratto il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate.
9. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

ART. 3.19 - SPESE RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO BENI MOBILI

La Società risponde delle spese di rimozione, ricollocamento dell'arredamento, attrezzature, macchinario e merce assicurati, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, e **sino a concorrenza di Euro 150.000,00 (centocinquantamila) per evento.**

ART. 3.20 - RICORSO DEI TERZI

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
2. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**
3. L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna, in custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportati;
 - b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
4. Sono comunque considerati terzi, a parziale deroga di quanto previsto ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, le Società le quali, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.
 5. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
 6. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
 7. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

ART. 3.21 - PARIFICAZIONE A DANNI MATERIALI DIRETTI

Sono parificati ai danni materiali diretti, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da Terzi, allo scopo di impedire od arrestare l'incendio o altro danno.

ART. 3.22 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

1. La Società risarcisce le spese e/o i costi necessariamente sostenuti per:
 - a) demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato e disponibile a ricevere le macerie o quel tipo di macerie;
 - b) la rimozione, deposito, ricollocamento e trasporto del macchinario e delle merci non danneggiati, quando queste operazioni sono indispensabili per ripristinare i locali danneggiati, oppure per l'esecuzione delle riparazioni;
 - c) la garanzia vale anche per le spese sostenute per la bonifica del terreno, sul quale insiste il fabbricato, inquinato dalle acque di spegnimento e dalle macerie stesse;
 - d) per lo smaltimento delle macerie, anche se costituenti a norma di legge rifiuti "tossici o nocivi" o, "rifiuti speciali".
2. La garanzia si intende prestata **fino alla concorrenza del 10% per sinistro, dell'indennizzo pagabile.** Se risulta assicurata una specifica partita, **tale capitale sarà considerato in eccesso al suddetto 10%.**

ART. 3.23 - RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI

1. La Società, in caso di danno arrecato a seguito di rottura degli impianti idrici, di condizionamento, di riscaldamento e di estinzione posti a servizio dei fabbricati e risarcibile in base alla presente polizza, si obbliga all'indennizzo delle spese necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali è verificata la rottura accidentale, comprese le spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricati, anche laddove effettuate per la ricerca del guasto interessato.
2. La presente estensione è prestata **fino alla concorrenza di un massimo indennizzo per sinistro e per anno pari a Euro 100.000,00 (centomila).**

ART. 3.24 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Per i danni derivanti da:

- a) fenomeno elettrico;
- b) furto, rapina, estorsione e portavalori,

e per i danni ascrivibili:

- c) ai beni specificati alla definizione "valori";
- d) alle "maggiori spese";
- e) alla "ricostruzione archivi",

la garanzia assicurativa è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C..

ART. 3.25 - RICOSTRUZIONE ARCHIVI

1. La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, *microfilms*, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "Programmi di utente".
2. Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.
3. Per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
4. È facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.
5. Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

ART. 3.26 - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

1. Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.
2. Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.
3. Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).
4. La presente estensione è prestata **fino alla concorrenza di un massimo indennizzo pari a Euro 200.000,00 (duecentomila) per evento.**

ART. 3.27 - MAGGIORI SPESE

1. La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività e/o il ripristino delle condizioni antecedenti il sinistro.
2. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
3. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - b) difficoltà di reperimento di merci o di macchine impianti, imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
4. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1907 C.C. "Assicurazione parziale"